

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE GRONDE, CANALI PLUVIALI E RIPARI CONTRO LA NEVE

Il Municipio di Sant'Antonino per favorire un regolare transito sulle strade pubbliche

O R D I N A

1. Tutti i tetti con displuvio su area pubblica o su area destinata al pubblico transito devono essere muniti di:

- gronde
- canali pluviali
- ripari contro la neve

In particolare:

- le gronde devono essere stagne
- i ripari contro la neve possono essere effettuati a mezzo di barriere paraneve e con speciali tegole paraneve (da distribuire alternate su tutta la superficie della falda del tetto in ragione di una tegola ogni metro quadrato)

2. I proprietari che non ottemperano alla presente ordinanza sono passibili di multa; essi sono in ogni caso responsabili di eventuali inconvenienti, rispettivamente incidenti provocati dall'acqua (perdite) o dalla caduta della neve (in questo caso sono inoltre tenuti all'immediato sgombero di quella caduta su area pubblica)

3. La presente ordinanza entra in vigore non appena trascorsi i termini di esposizione

PER IL MUNICIPIO

IL VICE-SINDACO:
Bruno Menini

IL SEGRETARIO:
Armando Giudice

Approvata con risoluzione municipale del 13 febbraio 1978